



**PROVINCIA DI BRINDISI**  
*Area 4 – Ambiente, Ecologia e Mobilità*  
*Settore Ambiente*

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE**

***n. 97 DEL 12-10-2021***

Oggetto: Elios srl -P.A.U.R. - Impianto agrovoltaiico denominato “San Donaci” di potenza installata pari a 31,94 MW e potenza in immissione pari a 30 MW da realizzare in agro di San Donaci - BR e relative opere di connessione in agro di Cellino San Marco

IL DIRIGENTE DELL' AREA 4 AMBIENTE E MOBILITA' DELLA PROVINCIA DI  
BRINDISI

**Premesso che**

- con nota del 04/12/2020, in atti al prot. n. 33228 del 07/12/2020, la società Elios srl (Via Gioberti 11 76123, Andria (BT) [societaeliossrl@pec.it](mailto:societaeliossrl@pec.it)) ha presentato istanza di PAUR, relativa al progetto di un *“Impianto agrovoltaiico denominato “San Donaci” di potenza installata pari a 31,94 MW e potenza in immissione pari a 30 MW da realizzare in agro di San Donaci - BR e relative opere di connessione in agro di Cellino San Marco – BR”*;
- con nota prot. n. 126 del 04/01/2021, questo Servizio ha dato avvio al procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) relativo al progetto in questione, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, con richiesta agli Enti in indirizzo di verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, ognuno per gli aspetti di propria competenza;
- in riscontro alla suddetta nota sono pervenuti i contributi degli Enti interessati come di seguito sommariamente riportati:
  - Ministero dello sviluppo Economico – Divisione III – nota prot. n. 3497 del 11/01/2021;
  - Struttura Tecnica della Regione Puglia - nota prot. n. 1719 del 02/02/2021;
  - Servizio Energia della Regione Puglia – nota prot. n. 1072 del 02/02/2021;
  - FSE – nota prot. n. 99 del 05/02/2021;
  - Agenzia del Demanio – nota in atti al prot. n. 4179 del 08/02/2021;
  - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia – nota prot. n. 1151 del 10/02/2021;
  - Ministero dello sviluppo Economico - Divisione X - nota in atti al prot. n. 4656 dell'11/02/2021;
  - Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia – nota in atti al prot. n. 5155 del 15/02/2021;
  - ARPA Dap Brindisi – nota prot. n. 3345 del 19/01/2021;
  - RFI – nota prot. n. 468/2021;
  - ANAS – nota prot. n. 7460 del 22/02/2021;
  - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – nota prot. n. 2588 del 02/03/2021;
  - Marina Militare – nota prot. n. 6119 del 22/02/2021;
  - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici della Regione Puglia – nota prot. n. 2100 del 24/02/2021;
- con nota prot. n. 8002 del 10/03/2021 questo Servizio ha convocato la prima seduta della Conferenza di Servizi che, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 13235 del 22/04/2021, ha assegnato al proponente il termine di venti giorni per riscontrare le richieste avanzate dagli Enti interessati ed inoltre, ha stabilito le modalità di svolgimento dei propri lavori come di seguito riportato:
  1. *Sulla base degli eventuali pareri e richieste di integrazione documenti acquisiti nella prima seduta, il cui verbale viene notificato a tutti i soggetti invitati entro 10 giorni, la Conferenza di Servizi assegna al proponente un tempo massimo di 20 giorni per darne riscontro;*
  2. *tenuto conto anche della tempistica necessaria al riscontro da parte del proponente, la seconda e ultima seduta della Conferenza dovrà comunque tenersi entro 50-60 giorni dalla prima seduta; in detta seduta gli Enti interessati possono esprimere il proprio parere definitivo restando inteso che non possono avanzare ulteriori richieste di documentazione integrativa;*
  3. *la Conferenza di Servizi, sulla base dei pareri espressi dagli Enti interessati:*

- *assume le proprie determinazioni conclusive ex artt. 14 ter e quater della L. 241/90,*
  - *trasmette gli atti al Servizio scrivente ai fini della formalizzazione del verbale della seduta da trasmettere entro 10 giorni dalla Conferenza e per l'adozione della determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi del comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;*
4. *in caso di giudizio favorevole di compatibilità ambientale, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'adozione del provvedimento, gli Enti interessati dovranno rilasciare il competente titolo abilitativo da far confluire nel PAUR.*
- il proponente, con nota in atti al prot. n. 15740 del 12/05/2021, ha fornito i chiarimenti richiesti oltre che a rappresentare le proprie osservazioni a quanto espresso dagli Enti interessati;
  - questo Servizio, con nota prot. n. 15971 del 13/05/2021, ha convocato la seduta decisoria in modalità sincrona della Conferenza di Servizi avente quale ordine del giorno l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto in questione;
  - sono stati acquisiti agli atti della Conferenza di Servizi i contributi con annessi allegati di seguito riportati:
    - ENAC - nota prot. n. 29297 del 16/03/2021;
    - Esercito 10° Reparto Infrastrutture – nota prot. n. 3925 del 17/03/2021;
    - Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia – nota prot. n. 3249 del 17/03/2021;
    - TERNA – nota in atti al prot. n. 9226 del 22/03/2021, e nota prot. n. 12326 del 15/04/2021;
    - MISE Divisione III – nota prot. n. 44469 del 23/03/2021, nota prot. n. 2223/2021 e nota prot. n. 74825 del 14/05/2021;
    - Servizio Agricoltura della Regione Puglia – nota prot. n. 14878 del 26/03/2021 e nota prot. n. 31657 del 10/06/2021;
    - Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo – nota prot. n. 44448 del 31/03/2021;
    - ARPA – nota prot. n. 23384 del 07/04/2021, nota prot. n. 43513 del 15/06/2021 e nota prot. n. 45283 del 22/06/2021;
    - Sezione Riforma Fondiaria della Regione Puglia - nota in atti al prot. n. 11994 del 13/04/2021;
    - Servizio Energia della Regione Puglia – nota prot. n. 3672 del 13/04/2021 e nota prot. n. 6535 del 17/06/2021.
    - Autorità Idraulica della Regione Puglia – nota prot. n. 5752 del 15/04/2021 e nota prot. n. 9345 del 15/06/2021;
    - AQP – nota prot. n. 29999 del 04/05/2021;
    - Servizio Amministrazione del Patrimonio della Regione Puglia – nota prot. n. 3175 del 17/02/2021 trasmessa con nota in atti al prot. n. 16113 del 14/05/2021;
    - Aeronautica Militare – nota prot. n. 24902 del 21/05/2021 e nota prot. n. 27376 del 07/06/2021;
    - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia – nota 3457 del 15/04/2021 e nota prot. n. 5478 del 17/06/2021;
    - Comune di San Donaci – nota prot. n. 5680 del 23/06/2021;
  - come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 22012 del 01/07/2021 la Conferenza di Servizi:
    - ha ritenuto che gli Enti deputati alla tutela paesaggistica e del territorio, parte integrante e sostanziale della valutazione degli impatti ambientali, hanno espresso il proprio argomentato dissenso assumendo una posizione prevalente rispetto ai pareri espressi dagli altri enti;
    - ha richiamato le disposizioni dalle NTA del PPTR nella parte in cui viene stabilito che:


- ai sensi del comma 4 dell'art. 91 delle NTA del PPTR l'accertamento di compatibilità paesaggistica, ha valore di parere obbligatorio e vincolante, è atto autonomo e presupposto al rilascio del titolo legittimante l'intervento urbanistico-edilizio;
  - ai sensi dell'art. 89 delle NTA del PPTR i provvedimenti di cui al comma 1 relativi ad interventi assoggettati anche alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono rilasciati all'interno degli stessi procedimenti nei termini da questi previsti.
- ha ritenuto che avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (Comune, Sezione Tutela e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, Assessorato all'Agricoltura della Regione Puglia), espresso il loro argomentato parere non favorevole, allo stato si ritiene che non vi siano i presupposti affinché il provvedimento finale di VIA possa considerarsi quale provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e, ancor più, non vi siano i presupposti per considerare in senso più generale soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione
  - ha deciso di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati;
- questo Servizio con nota prot. n. 22808 del 08/07/2021, ai sensi dell'art. 10-bis della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, ha comunicato i motivi che ostano all'accoglimento positivo dell'istanza in questione e assegnato il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, a ché il proponente potesse presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti;
  - il proponente, con nota in atti al prot. n. 24014 del 18/07/2021 ha presentato le proprie osservazioni.
  - questo Servizio, con nota prot. n. 28861 del 08/09/2021, ha trasmesso gli atti procedurali al Servizio Regionale competente in ragione della sentenza della Sez. IV del Consiglio di Stato n. 6195/2021, pubblicata il 02/09/2021 con la quale è stato definitivamente acclarato che la competenza per l'espletamento delle procedure di PAUR resta in capo alla Regione;
  - con nota prot. n. 31099 del 29/09/2021 questo Servizio ha provveduto a ratificare gli atti procedurali in ragione di quanto disposto dalla Legge Regionale n. 33 del 21/09/2021 (BURP 23.09.2021), con la quale il Consiglio della Regione Puglia ha operato una modifica della L.R. 17/2007 e ha disposto che *“nelle more dell'approvazione di una disciplina normativa organica e unitaria di riordino delle funzioni in materia ambientale, la delega di cui al comma 2 va interpretata nel senso di ritenere che rientrino nella stessa anche le funzioni amministrative correlate all'adozione del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché ogni altra funzione amministrativa demandata all'Autorità competente. Per l'effetto, tale delega è da intendersi estesa anche in relazione ai procedimenti di VIA e di PAUR le cui istanze risultano già inoltrate agli enti delegati e sono ancora in corso oppure i cui procedimenti avviati risultano conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”*;
  - il proponente, con nota in atti al prot. n. 31581 del 03/10/2021, ha presentato le proprie osservazioni;

- dalla documentazione complessivamente prodotta si evince quanto segue:
  - il proponente intende realizzare un impianto agrovoltaico “San Donaci” nel comune di San Donaci (BR) combinato alla produzione agricola con coltivazione della patata;
  - le strutture fotovoltaiche produrranno energia elettrica per mezzo dell’installazione di un generatore fotovoltaico per complessivi 31,94 MWp, come somma delle potenze in condizioni standard dei moduli fotovoltaici;
  - la potenza attiva massima che verrà immessa nella Rete di Trasmissione elettrica Nazionale sarà pari a 30 MW;
  - il cavidotto di connessione in Media Tensione tra l’impianto fotovoltaico e lo stallo di utenza inserita nella stazione di elevazione MT/AT da realizzare nel Comune di Cellino San Marco;
  - il sito interessato alla realizzazione dell’impianto denominato “San Donaci” si sviluppa nel territorio del Comune di San Donaci (Br), tra le località “Masseria Sierrì” e “Masseria Nuova”, ricade nel Catasto Terreni al Foglio 22 p.lle 1-109-15-173-415-416-417-418-419-420-185, nonché al foglio 24 del Comune di Cellino San Marco (Br) per la stazione di elevazione MT/AT e per la nuova stazione elettrica Terna;
  - sulle fasce perimetrali è stata prevista la piantumazione di una siepe in doppio filare a quinconce, costituita da essenze arboree caratteristiche dell’area mediterranea con fogliame fitto, che avrà altezza pari a circa 2 metri;
  - nell’area nord ed est, inoltre, verranno realizzate delle fasce arboree più estese al fine di mitigare l’impatto dell’impianto dai punti sensibili;
  - è prevista la compensazione ambientale mediante la realizzazione di imboschimenti per una superficie pari ad almeno il 25% della superficie occupata dai nuovi impianti solari; l’intervento di imboschimento di progetto prevede la realizzazione di boschi misti a ciclo illimitato, composti da piante arboree e arbustive autoctone perenni:
    - in parte in una zona immediatamente a ridosso delle aree dell’impianto: il bosco a ridosso dell’impianto verrà piantumato in prossimità delle aree inondabili, ma al di fuori delle stesse, del reticolo idraulico che attraversa le aree contrattualizzate, per fare in modo che si rafforzi la connessione ecologica a ridosso del corso d’acqua episodico;
    - in parte su un’area poco distante dall’impianto ma limitrofa ad aree boschive censite dal PPTR al fine di creare una ricucitura rispetto a tali sistemi ecosistemici;
  - le interferenze tra le opere a realizzarsi e le aree tutelate dal piano PPTR sono:
    - area impianto: il lotto interessato dall’impianto fotovoltaico non ricade in nessuna area delimitata dal PPTR;
    - percorso cavidotto: il percorso cavidotto, completamente interrato, interessa, ai sensi del PPTR, le Componenti Idrologiche - Ulteriori contesti paesaggistici-Reticolo idrografico di connessione della RER; in relazione a tale interferenza il proponente ritiene che il cavidotto sarà completamente interrato e, in presenza delle interferenze con il reticolo, si procederà con l’inserimento del cavo mediante la tecnologia della trivellazione orizzontale controllata (TOC) che non interromperà la continuità del corso d’acqua e quindi la continuità ecologica, rispettando le prescrizioni delle NTA.


**Rilevato che** da una sommaria ricognizione effettuata dal Servizio Ambiente della Provincia è stato accertato che:

- il territorio della Provincia di Brindisi è interessato a far data dal 2019 da oltre n. 95 istanze volte alla realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile su suolo agricolo;
- la potenza totale relativa a dette istanze nel complesso è pari a oltre 1800 MW per un’estensione areale complessiva superiore a 2700 ha;

- allo stato attuale circa 1500 ha di suolo agricolo del territorio della Provincia di Brindisi risultano già interessati dall'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile;
- gli impianti già installati e quelli per i quali è stata presentata istanza di autorizzazione risultano maggiormente e significativamente addensati nel Comune di Brindisi e nei Comuni ad esso limitrofi come si evince dalla rappresentazione cartografica di seguito riportata:



- nel contesto di riferimento dell'impianto in questione risultano realizzati diversi impianti fotovoltaici (evidenziati in **rosso** nella figura che segue) oltre che sono state presentate diverse istanze volte al rilascio di nuove autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio (evidenziati in **blu** nella figura che segue).



**Considerato che** nell’ambito della Conferenza di Servizi sono pervenuti tra gli altri i pareri definitivi degli Enti interessati come di seguito riportati:

- **Servizio Agricoltura della Regione Puglia** – con nota prot. n. 31657 del 10/06/2021 e nota prot. n. 14878 del 26/03/2021 esprime parere **non favorevole** in ragione del fatto che le aree agricole oggetto dell’intervento progettuale sono sottoposte alla specifica protezione di cui al Regolamento Regionale n. 24/2010 in quanto aree agricole destinate, anche solo potenzialmente, alle produzioni di qualità e, pertanto, non idonee all’installazione degli impianti;
- **Comune di San Donaci** – con nota prot. n. 5680 del 23/06/2021 esprime **parere non favorevole** per le motivazioni sommariamente di seguito riportate:
  - il campo fotovoltaico è proposto in un’area che costituisce un SISTEMA TERRITORIALE votato alle eccellenze degli oli e dei vini, quale fonte di Sviluppo Socio-economico e Culturale di queste aree interne; il territorio è dedicato prevalentemente ai vigneti, su cui si basa l’intera economia;
  - il territorio comunale interessato dal campo fotovoltaico ricade nell’Ambito di Paesaggio “Tavoliere Salentino” nella Figura “Terra dell’Arneo”; il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale individua nelle criticità nell’ambito e nella figura paesaggistica la presenza dei campi fotovoltaici, che contribuiscono a frammentare, consumare e precludere la fruizione dei territori rurali interessati;
  - il territorio del comune di San Donaci, ricade, dal punto di vista vitivinicolo, nella zona della DOC “SALICE Salentino”, tra le più importanti dell’Italia Meridionale;
  - un territorio che si può riconoscere sul piano delle caratteristiche ambientali, dell’insediamento umano, degli assetti produttivi e culturali, proprietari e di gestione dell’azienda agraria (con la presenza, ad esempio, di masserie miste, “di campo” e/o “di pecore”);
  - la presenza di centri fortificati messapici e di centri testimonianza della storia e della cultura agraria costituenti valori patrimoniali, individua un sistema di centri urbani

disposti a raggiera nella zona sud della provincia quale cerniera tra la piana brindisina ed il sistema del basso Salento;

- il sistema territoriale ad ovest di San Donaci, ove si pone la proposta di insediamento del campo fotovoltaico, è caratterizzato da molteplici emergenze paesaggistiche, riconosciute dal PPTR come siti interessati da beni storico culturali, e zone di interesse archeologico, si tratta di masserie e testimonianze tardo romane di alta valenza identitaria alcune delle quali tutelate da vincolo ex codice dei beni culturali e del paesaggio;
- dall'esame del progetto si rileva che il campo fotovoltaico, si trova al di fuori dai vincoli cartografati, ma di fatto, tenuto conto dell'orografie e giacitura del terreno, interferiscono pesantemente con il paesaggio compromettendone il suo valore unitario;
- seppur tecnicamente non in contrasto con le NTA del PPTR, le previsioni progettuali del campo fotovoltaico arrecano un danno irrimediabile e irreversibile del territorio agricolo, paesaggistico e culturale;
- il PPTR *“propone di favorire la concentrazione degli impianti eolici e fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate. Occorre in questa direzione ripensare alle aree produttive come a delle vere e proprie centrali di produzione energetica, dove sia possibile progettare l'integrazione delle diverse tecnologie in cicli di simbiosi produttiva ... . Tutto questo si colloca nel più ampio scenario progettuale delle Aree Produttive Paesisticamente e Ecologicamente Attrezzabili (APPEA)”* (4.4.1 Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile) e, al contempo persegue l'obiettivo di *“disincentivare la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali”*;
- l'installazione di impianti fotovoltaici non favorirebbe l'utilizzo delle risorse del territorio, non promuoverebbe la crescita economica e non contribuirebbe alla creazione di posti di lavoro, stante l'ormai acclarata tendenza di coinvolgere manodopera locale solo nella fase cantieristica dei lavori di scavo, poiché le attività relative alla costruzione prima e al funzionamento dopo, sono svolte da personale specializzato, non della zona;
- la realizzazione del campo fotovoltaico arrecherebbe un *“Danno al Paesaggio”* di cui non si tiene attualmente conto nei vari studi di impatto ambientale in quanto non codificato ma che comporta irrimediabilmente una diminuzione di valore del territorio, una penalizzazione delle attività economiche in essere e di sviluppo futuro; diversi sono ormai i metodi di stima per la valutazione del *“Danno al Paesaggio”* tra i quali: la stima del danno col metodo della valutazione di contingenza;
- non vi è equilibrio tra quello che resta alla comunità e il fatto di assoggettare a un uso industriale una così vasta porzione di territorio con una vocazione agricola e con delle potenzialità turistiche;

- **Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia** – con nota prot. n. 5478 del 17/06/2021 ritiene che gli interventi progettati, riconducibili ai siti dell'impianto fotovoltaico, alle cabine di trasformazione e smistamento e del tracciato del cavidotto, **comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici** dei luoghi con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati; ritiene, quindi, che gli interventi progettati **non siano compatibili con le previsioni del PPTR** per le motivazioni sommariamente di seguito riportate:

- il progetto proposto rientra, ai sensi dell'art. 89 delle norme tecniche di attuazione del PPTR, tra gli interventi di rilevante trasformazione e, pertanto, la verifica di compatibilità paesaggistica che deve considerare l'impianto fotovoltaico nella sua interezza, ovvero come complesso di pannelli fotovoltaici, tracciato del cavidotto ed ulteriori opere annesse, quali cabinati prefabbricati, viabilità di nuovo impianto ed adeguamenti della viabilità esistente, deve essere effettuata, così come precisato nell'art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR, sia con riferimento alle previsioni ed obiettivi tutti del PPTR, sia rispetto alla

normativa d'uso di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito del "Tavoliere Salentino" e della "Campagna brindisina";

- con riferimento alle componenti idrogeomorfologiche, si rileva che l'impianto agrivoltaico in oggetto, in un paesaggio caratterizzato da reticoli idrografici superficiali, per caratteristiche geometriche e localizzative, contribuisce a pregiudicare la conservazione e l'incremento degli elementi di naturalità, aumentando i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi fluviali e limitando l'implementazione di corridoi di connessione ecologica, in aree immediatamente limitrofe ai corsi d'acqua e canali. L'intervento proposto, con la realizzazione di una fascia di mitigazione, non supera di fatto il contrasto effettivo di inserimento nell'ambito del paesaggio rurale e fluviale dell'impianto;
- con riferimento alle componenti ecosistemiche ed ambientali ed in particolare, alle Componenti dei Paesaggi Rurali, il progetto compromette la conservazione di detti paesaggi storici e della trama agraria che, nell'area di intervento, ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina;
- l'impianto fotovoltaico produce ulteriore artificializzazione del contesto, già fortemente compromesso dalla presenza di altri campi fotovoltaici, e trasforma, per la durata utile dell'impianto ultraventennale, la naturalità e il patrimonio botanico, floro-vegetazionale esistente del terreno sottostante i pannelli;
- con riferimento alle componenti antropiche e storico – culturali ed, in particolare, alle Componenti visivo percettive, si rappresenta che l'impianto e le relative opere di connessione sono inseriti in un contesto paesaggistico in cui sono stati individuati nel PPTR segni antropici di elevato valore storico culturale quali le masserie storiche: Masseria San Marco, Masseria Pizzi, Masseria Nuova, Masseria Palazzo, Masseria Falco che, con un sistema di relazioni funzionali si sono da tempo consolidate nel paesaggio rurale. Trattandosi di un sistema complesso, dai delicati equilibri, le regole di riproducibilità dello stesso vanno attentamente considerate nei processi di trasformazione del sistema agricolo come per il progetto in esame che prevede l'inserimento di un impianto fotovoltaico;
- il PPTR, pur promuovendo l'utilizzazione diffusa e modulare dell'energia solare che si distribuisce sul territorio in modo omogeneo, si propone nello stesso tempo di disincentivare l'installazione a terra del fotovoltaico e incentivare la distribuzione diffusa sulle coperture e sulle facciate degli edifici, privilegiando l'autoconsumo dei privati e delle aziende agricole; secondo il PPTR, quindi, è fortemente sconsigliato l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici che determina forti processi di artificializzazione del territorio;
- l'impianto proposto rientra nelle opere di rilevante trasformazione, per le quali il PPTR richiede di riconoscere i paesaggi rurali caratterizzanti e individuarne gli elementi costitutivi al fine di tutelarne l'integrità, di individuare gli elementi detrattori che alterano o interferiscono con le componenti descritte nella sezione B.2 della scheda (quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici), di limitare ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati alle attività agricole, di impedire le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali;
- l'inserimento di un elemento incongruo quale, quello dell'impianto fotovoltaico consociato con la coltura della patata, mina l'integrità del territorio considerato e del suo intorno, contribuendo a frammentare le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche attraversate, anche per la vicinanza a

testimonianze della stratificazione insediativa con cui l'impianto dialoga anche nella percezione visiva;

- le misure di mitigazione previste mediante alberature autoctone, siepi e fasce alberate, proposte per compensare gli impatti negativi sul paesaggio e sugli habitat naturali determinati dall'impianto fotovoltaico, ma in sostanza finalizzate unicamente alla riduzione dell'impatto visivo, non consentono di superare le notevoli criticità rilevate;
- occorrerebbe, invece, individuare aree diverse, utilizzando coperture di edifici esistenti e aree che hanno perso i caratteri della naturalità, piuttosto che aree che si inseriscono in un sistema di paesaggi fluviali, rurali storici e di trama agraria, per i quali l'alternanza di coltura orticola, uliveto, frutteto, vigneto e seminativi ha generato il succitato mosaico agricolo tipico della campagna brindisina, compromettendone la conservazione.

**Considerato che**, in relazione ai suddetti pareri negativi, il proponente ha osservato quanto segue:

- seppur l'area vasta agricola in cui ricade l'autorizzando impianto fotovoltaico sia interessata da produzioni agro-alimentari di qualità (vino DOC Brindisi nelle diverse tipologie, vino DOP Puglia, vino IGT Salento, carciofo brindisino IGP, DOP "Terra d'Otranto), l'area su cui è stato proposto l'impianto agrovoltaiico è caratterizzata da seminativi e non sono presenti né vigneti né oliveti. Inoltre, trattandosi di impianto agrovoltaiico legato alla coltivazione della patata, non si configura neppure il paventato consumo del suolo che sarebbe così sottratto alla produzione agricola, come riportato nella nota del Dipartimento Agricoltura;
- si evidenzia che le aree interessate dall'impianto fotovoltaico non interessano, se non per piccole porzioni del cavidotto interrato, aree tutelate dal PPTR o comunque individuate come non idonee all'installazione delle fonti rinnovabili ai sensi del R.R. 24/2010;
- gli impianti di produzione di energia elettrica sono incompatibili con le aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità ed eccellenze degli oli e dei vini solo allorquando le medesime "aree" siano effettivamente investite dalle coltivazioni soggette a "riconoscimento di denominazione" delle quali, in quanto effettivamente ivi a dimora, impongano, a fini realizzativi, lo svellimento;
- la principale caratteristica dell'impatto paesaggistico di un impianto fotovoltaico a terra è determinata dall'intrusione visiva dei pannelli nel panorama di un generico osservatore. In generale, la visibilità delle strutture da terra risulta ridotta, in virtù delle caratteristiche dimensionali degli elementi. Questi presentano altezze contenute, nel caso specifico circa 4,70 m dal piano campagna, e sono assemblati su un terreno che presenta un leggero declivio;
- dall'analisi di intervisibilità effettuata (vedasi elaborati 3BLQYB1\_StudioFattibilitàAmbientale\_13,14, 15,16,17,18,19,20), sia fisicamente sui luoghi sia attraverso i software, è stato dimostrato che l'impianto oggetto di valutazione, non impatta visivamente sul paesaggio all'interno del quale si inserisce;
- la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili si qualifica essa stessa come un'attività di interesse pubblico che contribuisce alla salvaguardia degli interessi ambientali e anche a quella dei valori paesaggistici;
- deve tenersi a mente come l'implementazione dell'energia rinnovabile concorra talmente tanto alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, che, a ben vedere, se non ci si muovesse in questa direzione, il paesaggio e l'ambiente che le Amministrazioni competenti vogliono tutelare non esisterebbero più, come univocamente dimostrato dalle evidenze scientifiche e, di riflesso, dalla normativa internazionale, eurounitaria e nazionale, che sono infatti informate al principio della massima diffusione delle FER;
- gli obiettivi al 2030 non possano essere raggiunti con la sola installazione diffusa di pannelli sulle coperture e sulle facciate degli edifici, che il PPTR si propone di incentivare, essendo invece necessaria una consistente quota di nuova potenza fotovoltaica costruita su terreni agricoli;

- il terreno sottostante i moduli fotovoltaici non viene sottratto alla destinazione agricola, perché gli stessi risultano elevati rispetto al terreno di circa 4,5 metri, il che consente di utilizzare le comuni macchine agricole per lavorare il suolo;
- i vantaggi legati all'implementazione di impianti agrovoltaici, che consentono di esprimere un positivo giudizio di compatibilità ambientale su questa innovativa tecnica realizzativa, non si circoscrivono alla menzionata riduzione del consumo di suolo, ma sono tali da superare tutte le maggiori criticità contestate dagli Enti preposti alla tutela del paesaggio;
- la vicinanza ad aree ove si praticano colture di qualità non ha alcun rilievo posto che l'impianto non produce alcun genere di emissione o alterazione all'ambiente che possano ledere le stesse, che anzi ne trarrebbero benefici, atteso che, come dimostrato da recenti studi, gli impianti in parola favorirebbero la biodiversità e proteggerebbero gli insetti impollinatori;
- l'impianto infatti, per le caratteristiche con cui è stato progettato, non è tale da aumentare i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi, né compromette la conservazione della trama agraria brindisina, atteso che il terreno su cui è previsto che insista sarà coltivato a patate;
- non sussiste alcun contrasto con gli articoli 43 e 44 delle NTA del P.R.G. Comunale recanti specifiche disposizioni per le *“Zone E- Verde agricolo e delle attività connesse”* e in particolare per la *“E1 – Zona agricola – produttiva normale”*;
- l'implementazione del sistema agrovoltaico concorre allo sviluppo dell'attività agricola atteso che comporta l'aumento del rendimento del terreno agricolo, il miglioramento della resa delle colture ivi impiantate e della stabilità delle produzioni, migliorandone la resistenza ai cambiamenti climatici;
- non sussiste alcun contrasto con le previsioni del vigente PPTR;
- la realizzazione del campo fotovoltaico non penalizzerebbe lo sviluppo della comunità di San Donaci e non contribuirebbe ad un ulteriore impoverimento sia economico che sociale della stessa comunità, e questo proprio per le considerazioni già svolte relativamente al prevedibile aumento della redditività del terreno e delle opportunità connesse con entrambi le attività di produzione energetica e agricola.

**Considerato che** gli impatti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione dell'esercizio dell'impianto in questione, come desumibile dai pareri espressi dagli Enti interessati, sono i seguenti:

- la presenza di altri campi fotovoltaici nelle vicinanze rispetto a quello proposto, fa sì che il campo in questione genererebbe ulteriore artificializzazione dei luoghi nelle loro componenti strutturali e percettive;
- con riferimento alle componenti antropiche e storico/culturali, e in particolare le componenti dei paesaggi rurali, il progetto compromette la conservazione dei paesaggi rurali storici e la trama agraria che nell'area di intervento, mediante alternanza di colture orticole, uliveto, frutteto, vigneto e seminativi, ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina; le stesse direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina prevedono che i soggetti pubblici e privati, nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, come quello in esame, adottino *“misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive con particolare riferimento ... omississ.. alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici”*;
- gli interventi progettati, riconducibili al sito del campo fotovoltaico, alle cabine di trasformazione e smistamento e al tracciato del cavidotto interrato, comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con le previsioni della NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati;

- in riferimento alle componenti visivo percettive, il campo fotovoltaico in progetto altera le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali d'ambito interessate;
- il parco fotovoltaico comporterebbe un'ulteriore sottrazione di suolo andando a modificare non solo gli attuali assetti colturali ma l'omogeneità di un paesaggio altrimenti occupato da vegetazione naturale o ad uso agricolo;
- il fotovoltaico con le relative opere annesse andrebbe ad incidere sulla giacitura della maglia agricola tanto più in ragione del fatto che il progetto ricade in aree agricole destinate, anche solo potenzialmente, alle produzioni di qualità e che il territorio in cui è immerso il progetto in questione è interessato da produzioni agricole di particolare qualità e tipicità.

#### **Dato atto che:**

- in merito al DECRETO LEGGE n. 77 del 31 maggio 2021 "*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", entrato in vigore il 1° giugno con il quale sono state apportate diverse modifiche al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, riguardante i procedimenti di Valutazione d'Impatto Ambientale e di PAUR, riguardo agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, ai sensi dell'art. 3-septis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, la Provincia ha presentato un interpello urgente al Ministero della Transizione Ecologica al fine di chiarire alcuni aspetti procedurali in ragione dell'entrata in vigore del citato Decreto al quale ad oggi non risulta alcun riscontro;
- stante l'assenza di una specifica disposizione transitoria riguardante le istanze presentate prima del richiamato D.L., questo Servizio intende applicare i precetti di cui all'art. 11 del R.D. 16 marzo 1942 n. 262 in base al quale "la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo";
- stante la perentorietà dei termini prescritti dal D.Lgs n. 152/2006, anche in assenza di riscontro all'interpello, per i procedimenti già avviati si è ritenuto opportuno proseguirà con gli iter istruttori secondo la normativa previgente l'entrata in vigore del citato Decreto fatto salvo che in sede di adozione del provvedimento definitivo si debba tener conto nella normativa vigente al momento secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale del principio tempus regit actum;
- con la legge n. 108 del 29.07.2021 di conversione del citato DL n. 77, non sono state apportate significative modificazioni che possano rilevare al procedimento in questione fatto salvo le nuove disposizioni di cui all'art. 27 bis del D.Lgs n. 152/2006 che così dispongono: "La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto.....".

Per tutto quanto sopra premesso, rilevato e considerato

#### **Visti**

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., che disciplina, nella Parte Seconda, Titolo III le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per la verifica di assoggettabilità a VIA;
- il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- la Legge Regionale 12.04.2001 n. 11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e definisce le competenze in materia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2614 del 28/12/09 avente ad oggetto la "Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08";
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale" con la quale, tra l'altro, entra in vigore l'operatività della delega

alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01;

- il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 98 del 31/12/2020 con il quale sono state affidate, al Dott. Pasquale Epifani, le funzioni dirigenziali dell'Area 4 - Settore Ambiente ed Ecologia.

#### **Richiamati:**

- la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi che, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 22012 del 01/07/2021 ha deciso *di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati;*
- la nota, prot. n. 22808 del 08/07/2021, con la quale si comunicavano al proponente i motivi ostativi per il positivo accoglimento dell'istanza nella parte in cui si rappresentava che, *avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (Comune, Sezione Tutela e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia e Assessorato all'Agricoltura della Regione Puglia), espresso il loro argomentato parere non favorevole, allo stato si ritiene che non vi siano i presupposti affinché il provvedimento finale di VIA possa considerarsi quale provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e, ancor più, non vi siano i presupposti per considerare in senso più generale soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione;*
- le note, da ultimo acquisite al prot. n. 24014 del 18/07/2021, con le quali il proponente ha presentato le proprie osservazioni ai motivi ostativi per il positivo accoglimento dell'istanza.

**Ritenuto** di dover adottare il provvedimento definitivo sulla base della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, relativamente all'istanza presentata dalla ELIOS SRL, per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale nonché all'istanza di espletamento della procedura di VIA, sulla base delle posizioni prevalenti di cui ai pareri innanzi richiamati atteso che le osservazioni presentate dal proponente non risultano sufficienti a superare i pareri negativi espressi dagli enti in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento, in conformità a quanto stabilito dalla Conferenza di Servizi decisoria che ha considerato non soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati.

Considerata la premessa quale parte sostanziale e integrante del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis del TUA, sulla scorta delle posizioni riportate nella determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 25/06/2021, il cui verbale è stato trasmesso con nota prot. n. 22012 del 01/07/2021, atteso che l'intervento non è compatibile con gli obiettivi di qualità della campagna brindisina, poiché è errata a monte la scelta localizzativa, in ragione delle peculiari ed identitarie caratteristiche di naturalità e di pregio della plaga di territorio prescelta, non sussistono le condizioni per il positivo accoglimento dell'istanza relativa al progetto per la realizzazione di un *“Impianto agrovoltaiico denominato “San Donaci” di potenza installata pari a 31,94 MW e potenza in immissione pari a 30 MW da realizzare in agro di San Donaci - BR e relative opere di connessione in agro di Cellino San Marco – BR”* presentato da ELIOS srl in relazione anche al giudizio NON favorevole di compatibilità ambientale e, pertanto,

## NON AUTORIZZA

Il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in questione.

Il presente provvedimento verrà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Brindisi e verrà notificato al proponente e agli Enti interessati

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196/03.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso al T.A.R. competente e ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

### Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai  
sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

### Il Responsabile del Procedimento

Dott. D'Urso Oscar Fernando

\* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai  
sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Brindisi, 12/10/2021

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

### Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

\* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai  
sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Brindisi 12/10/2021